



# Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Nauru

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015<sup>2</sup> sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014<sup>3</sup> tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2018<sup>4</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a notificare che la Repubblica di Nauru dev'essere inclusa nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a notificare la data a partire dalla quale si procede allo scambio automatico di informazioni.

## **Art. 2**

Il decreto federale del 6 dicembre 2017<sup>5</sup> concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 653.1
- 3 RS 0.653.1
- 4 FF 2018 2707
- 5 FF 2018 41

